

Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 75

(Silenzio elettorale)(1)

1. Nel giorno antecedente e in quelli della votazione sono vietati:

- a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 78, L. R. 18/2011